



COMUNICATO UFFICIALE N. 42 **Stagione Sportiva 2021/2022**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal N. 12/AA al N. 17/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilìa)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società A.S.D. SANMARTINESE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 293/AA del 8 marzo 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società A.S.D. SANMARTINESE con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 293/AA del 8 marzo 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 304/AA del 29 marzo 2021;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920 con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 304/AA del 29 marzo 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 14/AA

- Visto l'accordo ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dal Sig. Walter MATACOTTA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 296/AA dell'8 marzo 2021;
- atteso che, ad oggi, il medesimo non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. Walter MATACOTTA con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 296/AA dell'8 marzo 2021.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 15/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 617 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo MORLINO, Daniele BARGELLINI e della società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO MORLINO, in qualità di Presidente e legale rappresentante la SSD Petrarca Calcio a 5 S.r.l. , in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 2, comma 3, dello Statuto Federale e all'art. 91, comma 1 delle NOIF, per avere, nella stagione sportiva 2020-2021, imposto al tecnico Daniele Bargellini di non convocare il calciatore Giovanni Nicolazzi in occasione delle gare di campionato Under 19 disputate dalla Petrarca Calcio a 5 nei giorni 7.03.2021, 28.03.2021, 30.03.2021 e 7.04.2021, nonostante lo stesso si fosse regolarmente allenato ed in assenza di qualsiasi insorgenza di natura tecnica, per ragioni ritorsive nei confronti del genitore del calciatore a causa di una controversia insorta all'esito di contratti di sponsorizzazione sottoscritti dalla Ditta Bernardinello Engineering S.p.a. e AFRA S.r.l., entrambe riconducibili al sig. Federico Nicolazzi, provocando al suddetto calciatore una illegittima limitazione nello svolgimento della propria attività sportiva e causando allo stesso un danno psico-fisico a causa dell'evidente ingiustizia posta in essere ai suoi danni, con l'aggravante di cui all'art. 14, comma 1, lett. A) e C), del Codice di Giustizia Sportiva;

DANIELE BARGELLINI, tesserato in qualità di allenatore per la SSD Petrarca Calcio a 5 S.r.l., in violazione degli artt. 2, comma 1, e 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 2, comma 3, dello Statuto Federale e agli articoli 19, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nella stagione sportiva 2020-2021, su espressa indicazione del Presidente la predetta Società sig. Paolo Morlino disposto, senza alcuna contestazione e/o dissenso, di non convocare il calciatore Giovanni Nicolazzi in occasione delle gare di campionato Under 19 disputate dalla Petrarca Calcio a 5 nei giorni 7.03.2021, 28.03.2021, 30.03.2021 e 7.04.2021, nonostante lo stesso si fosse regolarmente allenato ed in assenza di qualsiasi insorgenza di natura tecnica, per ragioni extrasportive riconducibili ad una controversia insorta tra la Società e il genitore del suddetto calciatore sig. Federico Nicolazzi all'esito di contratti di sponsorizzazione sottoscritti dalla Ditta Bernardinello Engineering S.p.a. e AFRA S.r.l., entrambe riconducibili al sig. Federico Nicolazzi, provocando al suddetto calciatore una illegittima limitazione nello svolgimento della propria attività sportiva e causando allo stesso un danno psico-fisico a causa dell'evidente ingiustizia posta in essere ai suoi danni, venendo meno ai suoi doveri di lealtà, correttezza e probità;

S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 S.R.L., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6 commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo MORLINO, dal Sig. Daniele BARGELLINI e dal Sig. Luca SADOCCO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 S.R.L.;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolo MORLINO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Daniele BARGELLINI e di € 1500,00 (mille cinquecento/00) di ammenda per la società S.S.D. PETRARCA CALCIO A 5 S.R.L.;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 20 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 16/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 748 pf 20/21 adottato nei confronti del Sig. Maurizio PANTANI, e della società SSDSRL US CITTA' DI PONTEDERA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO PANTANI, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società SSDSRL US CITTA' DI PONTEDERA all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. n. 235/A della Federazione Italiana Giuoco Calcio - s.s. 2020/2021, pubblicato in Roma il 26 giugno 2020, per mancato rispetto di quanto contenuto nella dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società, depositata entro il 13.07.2020, circa l'impegno a partecipare al Campionato Primavera, s.s. 2020/2021 (Comunicato Ufficiale n.235/A del 26 giugno 2020, Titolo II, Lett. A), punto 1 a);

SSDSRL US CITTA' DI PONTEDERA per responsabilità diretta, in violazione dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al Legale Rappresentante Maurizio PANTANI;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Maurizio PANTANI in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante per conto della società SSDSRL US CITTA' DI PONTEDERA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Maurizio PANTANI, e di € 7.000,00 (settemila/00) di ammenda per la società SSDSRL US CITTA' DI PONTEDERA;
- si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 17/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 758 pf 20/21 adottato nei confronti dei Sigg. Gino MONTELLA, Daniele ARIGLIANO, e della società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB avente ad oggetto la seguente condotta:

GINO MONTELLA, Legale Rappresentante pro tempore dotato dei poteri di rappresentanza della società S.S.D. Brindisi Football Club all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista riportata in data 24.5.2021 sulla testata giornalistica online "www.tuttosporttaranto.com", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell'onore dell'arbitro della gara Brindisi – AZ Picerno disputatasi in data 23.5.2021 e valevole per il campionato di Serie D girone H, nonché della reputazione e dell'onore della società AZ Picerno e della credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso considerata;

DANIELE ARIGLIANO, dirigente della società S.S.D. Brindisi Football Club all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista rilasciata ai microfoni dell'emittente televisiva "Studio 100" al termine della gara Brindisi – AZ Picerno disputatasi in data 23.5.2021 e valevole per il campionato di Serie D girone H, pubblicata sulla piattaforma web "youtube" (link: <https://www.youtube.com/watch?v=A043GTPtwAE>) e riportata in pari data sulla testata giornalistica online "www.restodelcalcio.com", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e dell'onore dell'arbitro della citata gara e della società AZ Picerno, nonché della credibilità dell'istituzione federale nel suo complesso considerata;

S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB, in violazione dell'art. 6, comma 1, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Montella Gino, Legale rappresentante pro tempore dotato di poteri di rappresentanza, nonché in violazione dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal sig. Arigliano Daniele;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Daniele ARIGLIANO, e Gino MONTELLA in proprio, e in qualità di Legale Rappresentante pro tempore per conto della società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Gino MONTELLA, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Daniele ARIGLIANO, e di € 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 LUGLIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina